



# ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE

Codice Meccanografico: SAIS044009 – Codice Fiscale: 95140540659

Sede amministrativa presso Liceo Scientifico – Via M. Galdi, 26 - 84081 Baronissi (SA) Tel. 089/956078 –  
Tel./Fax 955487

[sais044009@pec.istruzione.it](mailto:sais044009@pec.istruzione.it) - [info@iisbaronissi.gov.it](mailto:info@iisbaronissi.gov.it) - [sais044009@istruzione.it](mailto:sais044009@istruzione.it)

Sito web: [www.iisbaronissi.gov.it](http://www.iisbaronissi.gov.it)

Istituto Tecnico industriale indirizzo informatica e telecomunicazioni - Cod. Mecc.: SATF04401T

Via Trinità snc - 84081 Baronissi (SA) Tel. 089/955514 –Fax 089/8293755

Liceo Scientifico – Cod. Mecc.: SAPS04401Q - Via M. Galdi, 26 - 84081 Baronissi (SA) Tel./Fax: 089/955487



## REGOLAMENTO STUDENTI UDITORI

**APPROVATO CON DELIBERA n. 7 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL' 11/02/2016**

### PREMESSA

Premesso che lo status di uditore non è previsto nell'ordinamento scolastico italiano (Art. 1 del R.D. n. 653/1925, tuttora in vigore: “Non si può ottenere la iscrizione se non in base al titolo di studio rispettivamente prescritto, né sono ammessi uditori”); Art. 192/1 del D.Lgs. 297/94: “Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità”), l'IIS Baronissi, in via eccezionale, previa valutazione dei casi e sentito il parere degli organi collegiali, dà la possibilità di iscrizione come studenti di uditori, ai corsi e per tutte le classi dell'istituto, a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione alla scuola stessa o siano in possesso di un titolo di studio idoneo.

### Finalità:

- prevenire la dispersione scolastica;
- venire incontro alle esigenze di orientamento delle famiglie e degli utenti;
- favorire l'integrazione degli stranieri per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana e permettere un'esperienza di scolarizzazione;
- offrire opportunità di sostegno e orientamento sussidiario agli stranieri e agli studenti che intendono prepararsi per gli esami integrativi e di idoneità o di Stato (anche come privatisti) nell'Istituto.

### ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

Per essere ammessi come uditori è necessario essersi ritirati dalla scuola frequentata in precedenza nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa.

Il consiglio di classe delibera l'ammissione dello studente alla frequenza della classe richiesta in qualità di uditore. E' indispensabile tale deliberazione.

Lo studente uditore può essere ammesso anche nel corso dell'anno.

Il dirigente, acquisita la domanda, presentata su apposito modello fornito dalla scuola, sentito il Coordinatore di classe, tenuto conto della capienza delle aule e di ogni altro elemento che possa ostare all'accettazione della stessa (presenza di parenti fra il personale docente, incompatibilità

ambientale ed altri conflitti di interesse), dispone, esercitando il proprio potere discrezionale, l'ammissione o la non ammissione dello studente uditore. Ogni abuso dello status sarà sanzionato. Gli studenti uditori sono tenuti comunque al versamento del contributo di istituto relativo all'indirizzo di studi e alla classe in cui sono stati ammessi che non è, quindi, da ritenersi più volontario.

Ai frequentanti come uditori è fatto obbligo di dotarsi di polizza assicurativa rispetto agli infortuni e alla responsabilità civile, a scarico di responsabilità dell'istituzione scolastica, per fatti dannosi che dovessero verificarsi durante la permanenza della studente nella scuola.

Un "uditore" riceve un cartellino di riconoscimento dall'ufficio didattica, viene identificato dall'Istituto per l'anno scolastico in corso come "uditore" ed inserito nel "Registro degli uditori" nell'anno corrente.

L'insegnante attesta, sul libretto personale assegnato all' "uditore", la presenza alla lezione.

Lo studente uditore frequenta le lezioni previste dal suo piano degli esami integrativi o secondo criteri di frequenza e partecipazione concordati e sottoscritti con il Coordinatore del Consiglio di classe.

Lo status di uditore, vista la natura sperimentale e non codificata dello status stesso, non può consentire di fruire dei permessi Diritto allo studio – cd 150 ore – per gli studenti lavoratori.

La frequenza dell'uditore cessa, comunque, entro il 15 maggio.

## **ART.2 – STUDENTI CORSI DIURNI**

Fatto salvo il diritto-dovere all'istruzione, lo studente minorenni è ammesso a frequentare dopo regolare e documentato ritiro dalla frequenza delle lezioni in altro istituto, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica riferita agli allievi regolarmente iscritti.

Non è ammessa la frequenza di "uditori" provenienti dall'Istituto, salvo casi particolari valutati dal Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Classe.

Gli studenti "uditori":

1. sono assegnati alle classi solo dopo il parere favorevole dei relativi consigli di classe;
2. sono iscritti nel registro di classe in cui è trascritto il loro nome e cognome, seguito dalla lettera "u";
3. assistono volontariamente alle lezioni;
4. devono presenziare alle lezioni per l'intero arco della giornata, secondo l'orario di lezione o secondo gli accordi presi col consiglio di classe, tranne che per documentabili esperienze di lavoro o di salute. Il docente annoterà sul registro di classe l'assenza giornaliera dell'uditore e l'entrata e l'uscita dello stesso, se non coincidenti con l'inizio e il termine delle lezioni. Non è richiesta la giustificazione di assenze o ritardi se maggiorenni; se minorenni è richiesta la giustificazione da parte di uno dei genitori o da chi ne fa le veci e ha firmato la domanda di ammissione come uditore;
5. a loro richiesta possono sottoporsi a verifiche (scritte e orali) senza obbligo di registrazione delle valutazioni da parte dei docenti né di comunicazioni trimestrali o quadrimestrali da parte della scuola;
6. possono partecipare ai corsi di recupero o allo sportello previa autorizzazione del Dirigente, se frequentano i corsi insieme con gli studenti iscritti nell'Istituto. È da escludere la possibilità della frequenza singola, dal momento che i fondi per il recupero sono vincolati e finalizzati agli studenti iscritti e frequentanti;
7. possono partecipare alle uscite didattiche di un giorno;
8. non sono tenuti a frequentare le lezioni di Educazione fisica e religione, tuttavia la frequenza è consigliata per esigenze di ordine organizzativo;
9. sono obbligati a rispettare le prescrizioni sancite nel regolamento d'istituto e le istruzioni impartite dal docente della classe durante le lezioni.

In caso di annotazione disciplinare, il consiglio di classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni; in caso di recidiva sarà deliberata la definitiva esclusione dalle lezioni.

### **ART. 3 – CORSI SERALI**

L'uditoro dei corsi serali è un adulto che ha fatto domanda di esame di idoneità e richiesta scritta di poter essere anche "uditoro" da ottobre a maggio. L'ammissione dello studente maggiorenne non è soggetta a vincoli - salvo quello della frequenza esclusiva ai corsi serali – se non quelli posti dal Dirigente che motiva, seguendo i dettami della legge 241/'90, l'eventuale esclusione.

All'uditoro dei corsi serali si applicano i principi generali previsti nell'art. 1 e nell'art.2.

### **ART.4 - DINIEGHI**

Il Dirigente scolastico può non accettare le richieste nel caso di richiedenti che in passato hanno mostrato scarsa adesione alle regole scolastiche; nel caso in cui il numero degli allievi delle classi ospitanti risulti molto elevato e il nuovo inserimento potrebbe pregiudicare la quotidiana attività didattica.

### **ART. 5 - REVOCA AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA**

Il Dirigente Scolastico può revocare l'autorizzazione in caso di evidente violazione del Regolamento d'Istituto e delle più elementari norme di comportamento.